



N. 37/2023 Liquid. Controllata CCI

DAMINI GIANLUCA

N. 38/2023 Liquid. Controllata CCI

DAMINI ALESSIO

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERONA**

riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott. Pier Paolo Lanni - **Presidente relatore**

dott. Francesco Bartolotti - **Giudice**

dott. Cristiana Bottazzi - **Giudice**

nel procedimento n. 120/2023 p.u. per l'apertura della liquidazione controllata del patrimonio

promosso dai debitori

Alessio Damini (cod.fisc. DMNLSS62M08H783R), residente in Albaredo d'Adige, Via Zurlare n. 2

Gianluca Damini (cod.fisc. DMNGLC65C18E512P), residente in Albaredo D'Adige, via Gennari n. 2

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Oggetto: apertura della liquidazione controllata del patrimonio

letto il ricorso proposto da Alessio e Gianluca Damini per l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;

considerato, in via generale, che il procedimento per l'apertura di una procedura di liquidazione controllata, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 2, CCI, deve ritenersi soggetto alla disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI (ed in particolare alla disciplina del procedimento unitario prevista per l'istanza di liquidazione giudiziale), nei limiti di compatibilità;

considerato che dagli artt. 40 e 41 CCI non si desume che l'udienza di convocazione delle parti sia necessaria anche nel caso di ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale depositato dall'imprenditore, con la conseguenza che si può dare continuità all'orientamento giurisprudenziale formatosi in relazione all'art. 14 LF,



secondo cui il procedimento promosso dal debitore diviene contenzioso in senso proprio, e richiede quindi la convocazione delle parti, solo nell'ipotesi in cui siano individuabili specifici contraddittori (v. Cass. n. 20187/17);

ritenuta quindi l'applicabilità di tale soluzione anche alla liquidazione controllata;

considerato che nel caso di specie non sono individuabili specifici contraddittori e quindi può essere omessa la fissazione dell'udienza;

ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art 27, c. 2 CCI, atteso che i ricorrenti sono residenti in Albaredo D'adige (Vr) e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Verona;

ritenuto che l'istanza sia stata legittimamente presentata in modo congiunto da entrambi i ricorrenti, ai sensi dell'art. 66 CCII, essendo i ricorrenti caratterizzati da un indebitamento di originale prevalentemente comune (la norma, infatti, è oggi collocata nel CCI tra le disposizioni di carattere generale in tema di sovraindebitamento che, come chiarito dal disposto dell'art. 65, c. 1 CCI, comprendono non solo il concordato minore e la ristrutturazione dei debiti del consumatore, ma anche la liquidazione controllata del soggetto sovraindebitato; pertanto, deve ritenersi che con il CCI l'applicazione delle disposizioni di cui all'art 66 sulle procedure familiari anche alla liquidazione controllata sia oggi oggetto di espressa previsione di legge, proprio in quanto la norma costituisce previsione di carattere generale applicabile a tutte le procedure di sovraindebitamento, ivi compresa la liquidazione controllata);

ritenuto opportuno precisare che, pur avendo i ricorrenti proposto un unico ricorso ai sensi dell'art. 66 CCI, con il presente provvedimento dovranno essere aperte due distinte procedure di liquidazione, l'una relativa al patrimonio di Alessio Damini e l'altra relativa al patrimonio di Gianluca. Pertanto, dovranno essere tenute necessariamente distinte le masse attive e passive di pertinenza di ciascun ricorrente (il che significa che l'attivo ricavato dalla liquidazione di ciascun patrimonio dovrà essere destinato alla soddisfazione, nel rispetto dei principi della concorsualità e dell'ordine delle prelazioni, dei creditori di esclusiva pertinenza del singolo ricorrente e di quelli comuni all'altro ricorrente, senza possibilità di destinare quanto ricavato dalla liquidazione del patrimonio di un ricorrente, alla soddisfazione dei creditori personali dell'altro ricorrente). Inoltre, il liquidatore dovrà procedere, in relazione a ciascuna procedura, agli incombeni di cui agli artt. 272 e seguenti CCI: inventario, comunicazioni ai creditori, formazione di distinti stati passivi (chiarendo e precisando nella comunicazione ai creditori che – in relazione ai crediti comuni - gli stessi dovranno presentare distinte domande di insinuazione per ciascuna delle due procedure), programmi di liquidazione, rendiconto, riparti, etc. Di conseguenza le masse attive e



passive delle due procedure dovranno essere tenute distinte, senza alcuna commistione patrimoniale;

considerato che, in forza dalla già affermata applicabilità nei limiti di compatibilità della disciplina generale del procedimento unitario contenuta nel Titolo III CCI, anche al procedimento per l'apertura della liquidazione controllata richiesta dal debitore deve ritenersi applicabile l'art. 39, commi 1 e 2, CCI;

considerato che il vaglio di compatibilità induce alla conclusione che la documentazione da allegare al ricorso presentato dal debitore persona fisica non esercente attività di impresa (come nel caso di specie) consista in: 1) dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; 2) inventario dei beni del ricorrente (dovendosi intendere in questi termini lo stato delle attività, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 270, comma 2 lett. e della successiva redazione dell'atto previsto dall'art. 272, comma 2, CCI); 3) elenco nominativo dei creditori, con la specificazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che dei terzi titolari di diritti sui beni del debitore, con indicazione, in entrambi i casi, del rispettivo domicilio digitale; 4) elenco degli atti dispositivi compiuti nei cinque anni antecedenti (dovendosi intendere in questi termini il riferimento agli atti di straordinaria amministrazione contenuto nell'art. 39, comma 2, CCI, anche in funzione delle scelte del liquidatore da compiere ai sensi dell'art. 274, comma 2, CCI); 5) lo stato di famiglia e l'elenco delle spese necessarie per il mantenimento del debitore e della sua famiglia (ai fini della tempestiva adozione del provvedimento previsto dall'art. 268, comma 4 lett. b), CCI);

considerato, d'altra parte, che la necessità di questo corredo documentale (sostanzialmente corrispondente a quello già richiesto dall'art. 14 *ter* l. N. 3/12) si giustifica anche in funzione del vaglio del contenuto della relazione dell'OCC previsto dall'art. 269 comma 2 CCI, nell'ipotesi di liquidazione chiesta dal debitore;

considerato che nel caso di specie tali documenti sono stati allegati;

rilevato che al ricorso è stata allegata anche la relazione particolareggiata del gestore della crisi nominato dall'OCC dott.ssa. Irene Guardini, la quale ha verificato la completezza ed attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti a corredo della domanda (documentazione che consente di ricostruire in modo esaustivo la condizione patrimoniale e reddituale di ciascun ricorrente, nonché l'ammontare dei debiti) ed ha adeguatamente illustrato la situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori;

rilevato che entrambi i ricorrenti non sono assoggettabili alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza (entrambi sono solo amministratori di società di capitali e l'attività associativa di Alessio Damini risulta cessata da più di un anno), sicchè ai sensi del combinato disposto degli artt. 65 c.1, 2 c. 1 lett. c) e 268 c. 1 CCI gli stessi sono legittimati a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;



ritenuta la sussistenza della condizione di sovraindebitamento dei ricorrenti ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett c) CCI, atteso che, come emerge dalla documentazione prodotta e dalla verifica operata dal gestore della crisi nominato dall'OCC: a) Gianluca Damini è gravato di una situazione debitoria pari a circa € 1.381.000, con un attivo patrimoniale stimato in € 208.000 e una retribuzione mensile di € 1.025; b) Alessio Damini è gravato da una situazione debitoria superiore ad € 1.900.00, con un attivo stimato in circa € 43.000 da debiti e una retribuzione mensile di € 1.025. E' perciò del tutto evidente che i ricorrenti con le loro sostanze non sono in grado di far fronte ai debiti di cui sono gravati, versando quindi in condizione di sovraindebitamento;

considerato che i dubbi sulla possibilità di ottenere l'esdebitazione, già sollevati con i decreti interlocutori del giudice delegato, non escludono l'interesse dei ricorrenti all'apertura della procedura, come dagli stessi confermato nella fase istruttoria;

ritenuto, quindi, che sussistano tutti i presupposti per dichiarare aperte le procedure di liquidazione controllata del patrimonio dei ricorrenti;

considerato che, in conseguenza dell'apertura della liquidazione controllata, cessano gli effetti dei pignoramenti dei crediti dei debitori (in particolare il pignoramento di una quota della loro retribuzione e il pignoramento dei canoni previsti dal contratto di *rent to buy*);

considerato, infatti, che questa conclusione, già affermata nel vigore della legge n. 3/12 vale *a fortiori* per la liquidazione controllata prevista dal CCI, in ragione dell'ulteriore assimilazione di quest'ultima alla procedura liquidatoria maggiore (in particolare, alla regolazione espressa dello spossessamento dei beni, contenuta prima negli artt. 14 *ter*, 14 *quinquies*, art. 14 *decies* L. n. 3/12 e ora negli artt. 268, 270, 271 CCI, si è aggiunto il richiamo espresso, nell'art. 270, comma 5, CCI, della norma corollario dello spossessamento dei beni, ossia l'art. 143 CCI, e delle norme relative alla concorsualità obbligatoria formale e sostanziale per i debitori, ossia gli artt. 150 e 151 CCI, con la conseguenza che deve ritenersi applicabile anche l'art. 144 CCII);

considerato che, una volta esclusa la persistente operatività dell'assegnazione a seguito di procedura esecutiva individuale, e tenuto conto della situazione familiare e di convivenza dei due debitori, delle indicazioni sulle rispettive spese mensili contenute nella relazione dell'OCC e della necessità di considerare anche i redditi dei conviventi ai fini della determinazione del contributo sulle spese generali, la quota di reddito mensile necessaria al mantenimento, e quindi esclusa dalla liquidazione, può essere determinata nella somma di € 900 per ciascuno dei due ricorrenti;

ritenuto che, al fine di garantire l'effettiva messa a disposizione della procedura delle somme di cui sopra da parte dei ricorrenti, sia opportuno: 1) ordinare al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura; 2) ordinare al datore di lavoro di stornare mensilmente dalle retribuzioni maturate e di versare sui conti correnti delle singole procedure che il liquidatore aprirà, le somme eccedenti gli importi,



come sopra quantificati, che potranno invece rimanere a disposizione dei ricorrenti. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro (con gli estremi dei conti correnti, distinti per ciascun ricorrente, sui quali i versamenti mensili dovranno essere operati);

considerato che, una volta disposta l'apprensione della quota di reddito individuale, e in generale per tutti gli ulteriori crediti futuri dei due ricorrenti, si pone il problema di stabilire quale sia il periodo futuro in cui ciò debba avvenire, a fronte dell'omessa riproduzione nel CCI di una disposizione corrispondente all'art. 14 *undecies*;

considerato, in particolare, che tale questione intercetta quella più ampia della durata (minima o massima) della procedura di liquidazione controllata, allo stato rimessa all'esame della Corte Costituzionale;

considerato che, in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale, la questione della durata e della possibilità di apprensione di crediti futuri deve ritenersi collegata alla possibilità di ottenere l'esdebitazione o meno, potendo, solo nel primo caso, ipotizzarsi una limitazione dell'apprensione di crediti futuri fino al momento dell'esdebitazione, come già affermato da precedenti di questo Tribunale (v. Trib. Verona 20.9.22);

considerato, quanto al rapporto contrattuale di *rent tu buy*, che il liquidatore dovrà adottare le proprie determinazioni tenuto conto dell'art. 270 comma 6 CCII e dell'art. 23 DL n. 133714;

ritenuto che, giusto il disposto dell'art. 270, c. 2 lett. b) CCI quale liquidatore possa essere nominato lo stesso gestore nominato dall'OCC;

considerato che nel dispositivo può essere omesso l'ordine previsto dall'art. 270 comma 2 lett c), poiché i documenti corrispondenti sono stati già depositati;

considerato che il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari non deve essere dichiarato nel provvedimento di apertura (come era previsto dall'art. 14 *quinquies* l. 3/12), poiché costituisce un effetto automatico dell'apertura della procedura ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Visto l'art. 270 CCI

- 1) dichiara aperte le procedure di liquidazione controllata dei patrimoni di **Alessio Damini (cod.fisc. DMNLSS62M08H783R)**, residente in Albaredo d'Adige, Via Zurlare n. 2 e **Gianluca Damini (cod.fisc. DMNGLC65C18E512P)**, residente in Albaredo D'Adige, via Gennari n. 2
- 2) nomina Giudice Delegato il dott. Pier Paolo Lanni;
- 3) nomina liquidatore la dott.ssa Irene Guardini;
- 4) in relazione a ciascuna procedura di liquidazione, assegna ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il **termine perentorio di giorni 60** dalla notifica della presente sentenza per la trasmissione



al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCI;

- 5) ordina ai ricorrenti e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte dei patrimoni oggetto di liquidazione;
- 6) dispone la trascrizione della sentenza nei pubblici registri riguardanti beni immobili e mobili registrati;
- 7) dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito di ciascuno dei due ricorrenti sino alla concorrenza dell'importo mensile di euro 900,00 mensili;
- 8) visto l'art. 270, c. 2 lett. e) CCI: a) ordina al liquidatore di aprire immediatamente due conti correnti, uno per ciascuna procedura;
b) dispone che il datore di lavoro, su richiesta del liquidatore, provveda all'accredito mensile sul conto corrente della procedura relativo a ciascun ricorrente della quota di retribuzione eccedente l'importo come stabilito al punto precedente. Ciò a partire dal mese successivo a quello in cui, a cura del liquidatore, il presente provvedimento sarà comunicato al datore di lavoro;
- 9) **dispone che il liquidatore, in modo distinto in relazione alla singola procedura di liquidazione controllata:**
 - inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Verona. L'esecuzione del suddetto adempimento dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale. Solo tale adempimento potrà essere unico per entrambe le procedure;
 - notifichi la presente sentenza ai singoli debitori ai sensi dell'art. 270, c. 4 CCI. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 30 giorni** dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni. Qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio (via PEC o a mezzo posta), la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario. L'esecuzione delle notifiche dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico;
 - **entro 90 giorni** dall'apertura, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità



della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

- **entro 45 giorni** dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione provveda ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;
- dispone che entro il 30/6 e il 30/12 di ogni anno (a partire dal 31/12/2023) il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura. Nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;
- in prossimità del decorso di tre anni dall'apertura, trasmetta ai creditori una relazione in cui prenderà posizione sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 280 CCI e recepisca le eventuali osservazioni dei creditori, per poi prendere posizione su di esse e depositare una relazione finale il giorno successivo alla scadenza del triennio, ai fini di cui all'art. 282 CCI;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Manda alla cancelleria per la comunicazione ai ricorrenti, al liquidatore e all'OCC

Verona, 11/08/2023

Il Presidente Estensore
Pier Paolo Lanni

Depositato in cancelleria telematicamente
pubblicato oggi 16/8/2023
irene armenio - funz. giud.

